

Statuto e patti sociali della Associazione

”“ATTIVITA' PRODUTTIVE PIANCASTAGNAIO”

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. E' costituita tra i comparenti l'Associazione denominata

”“ATTIVITA' PRODUTTIVE PIANCASTAGNAIO”

con sede in Piancastagnaio (SI), presso la Casa Comunale in Viale Gramsci n. 55/A.

2. L'eventuale trasferimento di sede nell'ambito dello stesso comune non costituirà modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie o succursali in tutta Italia ed anche all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione può fregiarsi di un logo o di uno stemma o di un marchio, previa delibera del Consiglio Direttivo.

4. La denominazione può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione è retta dai seguenti:

PATTI SOCIALI

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione ha per scopo:

La ricerca, la formazione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione delle attività produttive intese come mezzo di formazione umana, tecnica, lavorativa, culturale, psicologica, morale e materiale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività di educazione e formazione riferita alle attività produttiva, con particolare riferimento alla pratica di formazione per l'avviamento alle attività produttive, alla ricerca, allo sviluppo di marketing, pianificazione e sviluppo delle attività artigianali, artistiche, industriali, agricole, commerciali, turistiche e di servizi e più in generale dei tutte le attività produttive.

L'istituzione di corsi di formazione ed avviamento al lavoro in genere, anche per tramite di agenzie di formazione.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di promulgare, sostenere e promuovere le attività produttive di ogni genere e, a tal fine, può partecipare a gare, appalti, bandi, concorsi, fiere, mostre e manifestazioni; può inoltre, istituire corsi di formazione e di addestramento; istituire sedi distaccate, istituire corsi di formazione di artigianato artistico, comprendenti anche formazione per la sicurezza, formazione di figure di operai ed impiegati di vario livello, figure imprenditoriali, designer, progettisti di alta moda, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica delle attività produttive con particolare riferimento a quelle di pelletteria e moda, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività produttive in genere, in proprio ed anche per tramite di agenzie di formazione.

L'Associazione può inoltre organizzare: congressi, seminari, simposi, stage, eventi, conferenze, manifestazioni culturali, manifestazioni ricreative, concerti, cineforum, spettacoli, mostre, pubblicazioni di libri, cd, documentari, video, audio; può organizzare ritrovi, intrattenimenti, gestire attività turistiche e ricettive, gestire attività ludico-ricreative; organizzare degustazioni per la diffusione di prodotti tipici, siano essi industriali, artigianali, artigianali artistici, o prodotti della floricoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento, e della lavorazione delle carni e dei prodotti agroalimentari in genere; sviluppare attività di comunicazione legate al marketing ed alla divulgazione dei propri scopi ed eventi di qualsiasi natura e specie attraverso tutti i canali divulgazione siano essi radio-televisivi o legati al WEB o a mezzo stampa.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività didattiche e formative o di sviluppo del marketing.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

3. L'Associazione è aperta a tutti, persone fisiche, società, associazioni, Enti, senza distinzione né discriminazione alcuna, purché i soggetti aderenti accettino lo statuto ed i regolamenti interni che governano l'Associazione stessa.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta nell'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 – Affiliazione/Aggregazione

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione/aggregazione alle Alte Scuole di formazione con connotazioni simili alle sue, ed anche ad agenzie di formazione

Con l'affiliazione/aggregazione l'Associazione, per quanto riguarda l'aspetto della formazione, pur conservando perfetta autonomia gestionale, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive delle Alte Scuole di riferimento o istituzioni simili ed anche delle agenzie di formazione ed a tutte le disposizioni statutarie delle medesime.

2. Costituiscono parte integrante del presente atto costitutivo e relativi patti sociali le norme degli Statuti e dei regolamenti delle Alte Scuole di riferimento o istituzioni simili ed anche delle agenzie di formazione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 5 – Funzionamento

1. L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

2. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione. Tutte le cariche e le prestazioni degli associati sono volontarie ma per esse potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 6 – Associati o Soci

1. Gli associati o i soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) onorari
- b) fondatori
- c) effettivi

2. Non possono essere ammessi associati o soci temporanei.

3. Sono considerati associati o soci onorari:

- a) i cittadini italiani e/o stranieri, le società, le associazioni o gli Enti, che si siano particolarmente distinti nel perseguire il bene della comunità o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine ad associato onorario sono riservate all'Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali, se non quanto detto nel paragrafo successivo.

5. L'Assemblea straordinaria della Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare, tra i soci onorari, il Presidente Onorario dell'Associazione, carica rappresentativa, da conferire a persona estremamente benemerita per la comunità. La carica di Presidente Onorario dura a vita.

6. Sono considerati associati o soci fondatori i cittadini italiani e/o stranieri, le società, le associazioni o gli Enti indicati nell'atto costitutivo.

7. Sono considerati associati o soci effettivi i cittadini italiani e/o stranieri, le società, le associazioni o gli Enti, che, avendone fatto domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, a loro discrezionale e insindacabile giudizio.

8. Hanno diritto di voto alle assemblee tutti gli associati, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

9. L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

10. Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati

1. Gli obblighi e i diritti degli associati di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
2. Gli associati di qualsiasi categoria che non osservino lo Statuto, che non si adeguino alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si rendano comunque indesiderabili per il loro comportamento, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.
3. Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.
4. La qualifica di associato si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
 - c) per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte delle altre Associazioni affiliate;
 - d) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile e inappellabile;
 - e) per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art. 8.

Art. 8 – Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza e per esclusione.
2. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.
3. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.
4. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
5. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto stabilito per la delibera di radiazione di cui all'art. 7, comma 4, lettera d), l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
7. L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato o non potrà più essere ammesso. L'esecuzione del provvedimento definitivo spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche e/o le persone giuridiche, i cittadini italiani e/o stranieri, le società, le associazioni o gli Enti, che fanno parte della Associazione e sono rappresentati da:

- a) associati o soci, persone fisiche e/o persone giuridiche, Società, Enti ed Associazioni;
- b) dirigenti sociali e associati delle società o Associazioni affiliate o aggregate;
- c) tecnici, istruttori e tecnici di disciplina iscritti negli appositi elenchi;

2. L'Associazione, con l'affiliazione/aggregazione ad altre Associazioni, deve garantire ai propri soci ed associati quanto loro necessario per l'esercizio della propria attività all'interno dell'Associazione o delle Associazioni affiliate, con le stesse modalità previste per i propri associati.

3. I tesserati, gli associati ed i soci della Associazione dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali, alla programmazione ed allo sviluppo dei vari progetti, ricercando appositi finanziamenti e/o istituendo compensi, rette e richieste di rimborsi anche ai partecipanti alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 10 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti comunque in donazione da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati o enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni di Enti o di altre Associazioni, dai premi e dai lasciti.

2. L'Associazione potrà richiedere ed ottenere contributi a fondo perduto e finanziamenti per l'attività propria istituzionale della medesima Associazione a: Enti Pubblici e Privati, Banche, Fondazioni, nonché a Comuni, Province, Regioni, Stato Italiano e Comunità Europea; potrà partecipare a bandi e concorsi indetti dai predetti Enti Pubblici ed Istituzioni, predisponendo appositi piani programmatici; potrà partecipare a bandi e concorsi indetti da Società, Associazioni ed Enti Privati, predisponendo appositi piani programmatici.

Art. 11 – Quota associativa

1. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili né restituibili.

2. Gli associati e i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo relative alle attività svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo del mantenimento delle strutture e dei beni dell'Associazione.

Art. 12 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Coordinatore;

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'Assemblea generale degli associati:

- a) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 – Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione e con tre distinte votazioni:

il Presidente dell'Associazione,

il Vice Presidente

il Consiglio Direttivo;

inoltre, se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto:

il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori.

2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea nomina un segretario per redigere il verbale dell'assemblea, e se necessario, due scrutatori.

5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 – Riunione e costituzione dell'assemblea

1. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

2. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

3. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, SMS, telegramma o PEC. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione gli associati in regola con qualsiasi pagamento dovuto all'Associazione.

5. Avranno diritto di voto solo gli associati in regola con i pagamenti.

6. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto a un solo voto.

7. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono approvate nell'assemblea ordinaria a maggioranza; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

9. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario Generale o, se impossibilitato, da un segretario nominato appositamente dal Presidente

dell'assemblea e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; il Presidente rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 17 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti per i quali venga espressamente delegato.

3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche associative.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque o più consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea. Almeno tre dei Consiglieri devono essere eletti fra i Soci Fondatori dell'Associazione.

2. I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e di qualsiasi onere dovuto all'Associazione, non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni concorrenti, salvo esplicito consenso del Consiglio Direttivo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a procedure concorsuali in atto.

4. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige, amministra e governa l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.

5. Il Consiglio Direttivo annualmente delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e più in generale per l'attività dell'Associazione.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

7. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente dell'Associazione è determinante.

9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 19 – Segretario Generale, Tesoriere, Coordinatore.

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato anche successivamente con delibera del nuovo Consiglio. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, e attende alla corrispondenza. E' custode dell'applicazione delle delibere adottate e della loro corretta esecuzione. Redige i verbali della Assemblea dell'Associazione e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Consiglio Direttivo ed il Presidente o Vice Presidente nella gestione dell'associazione.

2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso o anche tra associati non facenti parte del Consiglio. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato anche successivamente con delibera del nuovo Consiglio.

Il Tesoriere, su mandato del Consiglio, gestisce tutti i movimenti in entrata ed in uscita, di cassa e banca dell'Associazione, riscuote le quote associative e tutti i proventi derivanti da tesseramenti, rimborsi, lasciti, donazioni, finanziamenti, contributi e quanto altro ricevuto dall'Associazione.

Il Tesoriere, su mandato del Consiglio, provvede a tutti i pagamenti e versamenti direttamente derivanti dalla attività dell'Associazione.

Redige una prima nota cassa e/o banca riportando tutte le necessarie annotazioni in modo che ci sia tracciabilità e trasparenza nella descrizione delle entrate e delle uscite.

Redige un rendiconto finale di cassa e banca da sottoporre al Consiglio per la redazione del bilancio dell'Associazione.

Il Tesoriere, insieme al Presidente dell'Associazione, ha la firma sul conto corrente intestato all'Associazione.

3. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso o anche tra associati non facenti parte del Consiglio. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato anche successivamente con delibera del nuovo Consiglio.

Il Coordinatore ha il compito di raccordare i lavori dei vari organi dell'Associazione, di coordinare l'operato dei vari soci ed associati, di interpellare le varie Istituzioni con le quali l'Associazione è chiamata ad operare, di raccordarsi con Enti e società esterni per lo sviluppo di piani aziendali, di pubblicare anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (WEB, Internet e quant'altro) l'operato dell'Associazione, di coadiuvare il Segretario Generale, il Tesoriere e l'Ufficio di Presidenza nello svolgimento delle loro mansioni, ove richiesto.

4. Alle cariche di Segretario Generale, Tesoriere e Coordinatore posso essere affiancati, sempre nominati dal Consiglio dell'Associazione tra gli associati o scelti come consulenti esterni, anche un Vice Segretario Generale, un Vice Tesoriere e un Vice Coordinatore che sostituiscono rispettivamente il Segretario Generale, il Tesoriere e il Coordinatore in loro assenza o mancanza, ne espletano le mansioni ad essi riservate, collaborano con essi e li affiancano dell'espletamento dei compiti ad essi affidati.

Art. 20 – Collegio dei Revisori

1. L'assemblea può nominare il Collegio dei Revisori.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'assemblea e dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

3. I revisori eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

4. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'assemblea sui controlli effettuati.

Art. 21 – Collegio Proviviri

1. L'assemblea può nominare tra gli associati il Collegio dei Proviviri che dura in carica tre anni e i cui membri sono rieleggibili.

2. Esso è composto da tre membri.

3. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.

Art. 22 – Decadenza degli organi associativi

1. I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

2. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 17, comma 2.

4. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea o, ove non sia possibile risalirvi, con altro associato, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 23 – Obblighi di comunicazione

1. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla competenti autorità unitamente a copia del verbale.

Art. 24 – Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati e degli esterni.

3. L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un Tesoriere all'uopo nominato.

4. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25 – Rappresentanti dell'Associazione nelle altre Associazioni Affiliate.

1. Il Presidente con cadenza annuale o comunque coerente con le norme vigenti per ciascuna associazione affiliata, convoca e presiede le assemblee degli associati nonché – ove vi siano le condizioni – dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, dei rappresentanti dell'Associazione nei Consigli o nelle varie cariche di altre associazioni Affiliate o nelle agenzie di formazione con le quali l'Associazione è in collaborazione.

2. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento e dalle cariche delle varie Associazioni Affiliate e delle agenzie di formazione.

3. Il segretario custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Associazioni Affiliate ed alle agenzie di formazione, per il costante aggiornamento degli atti della medesime.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre due terzi degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati.

2. In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà esser devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge; in mancanza il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Piancastagnaio.

Art. 27 – Modificazioni dei patti sociali

1. Le modificazioni del presente atto costitutivo e relativi patti sociali dovranno essere assunte dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

2. Le eventuali modificazioni adottate saranno comunicate anche alle Associazioni Affiliate o alle agenzie di formazione.

Art. 28 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalle vigenti normative.

2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Tribunale di Siena.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Piancastagnaio (SI) presso la sede dell'Associazione o altrove, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, irrituale.

Art. 29 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e relativo statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli statuti e dei regolamenti delle Associazioni no profit e le norme Del Codice Civile in materia.

NOTA CONCLUSIVA:

Il presente statuto regola le norme ed i patti della Associazione

“ATTIVITA' PRODUTTIVE PIANCASTAGNAIO”

con sede in Piancastagnaio (SI), presso la Casa Comunale in Viale Gramsci n. 55/A.

e costituisce l'allegato “A” all'atto costitutivo della medesima Associazione.